ISTITUTO ... BIBLIOTE

3ª SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 129° — Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 9 aprile 1988 SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1987, n. 62.

Deroga alle procedure e competenze della legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57, recante: «Interventi contributivi e creditizi a favore delle aziende agricole singole od associate della regione Lazio danneggiate da eccezionali calamità naturali od avversità atmosferiche» . . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1987, n. 63.

Interpretazione autentica della legge regionale 6 giugno 1984, n. 22: «Modifica alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 43, concernente: "Disciplina per la sistemazione in pianta stabile dei giovani assunti ai sensi delle disposizioni sulla occupazione giovanile"» . . . . . Pag. 3

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1987, n. 37.

Variazione al bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1987 (2° provvedimento) . . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1987, n. 38.

Misure straordinarie ed urgenti per garantire nella regione Liguria la continuità delle prestazioni di assistenza sanitaria nell'anno 1987 . . . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1987, n. 39.

Disciplina transitoria per l'anno 1987 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 23 «Promozione ed incentivazione degli impianti e delle attività sportive» . . . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1988, n. 1.

Pianificazione degli interventi per l'adeguamento degli scarichi dei frantoi oleari alla normativa vigente ed agevolazioni finanziarie regionali . . . . . Pag. 5

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1988, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1988 . . . . . Pag. 6

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1988, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 1988 . . . . . Pag. 6

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1988, n. 2.

Compensi ai componenti le commissioni e sottocommissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni per l'assunzione del personale delle UU.LL.SS.SS. dell'Umbria . . . . . Pag. 7

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1988, n. 3.

Rendiconto generale dell'amministrazione della regione dell'Umbria per l'esercizio finanziario 1986 . . . . . Pag. 7

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1988, n. 3.

Modificazione ed integrazione della legge regionale 26 dicembre 1983, n. 41 recante: «Norme di attuazione della legge 2 maggio 1983, n. 156, concernente: provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982» Pag. 7

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1988, n. 4.

Norme per la lotta al randagismo e per l'istituzione dell'anagrafe canina regionale . . . . . Pag. 8

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1988, n. 1.

Interventi in materia di tossicodipendenze e di alcoolismo. Pag. 10

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1988, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1988 . . . . . Pag. 13

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1988, n. 2.

Ulteriore proroga del periodo previsto dell'art. 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 33 e successivamente modificazioni ed integrazioni . . . . . Pag. 13

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1988, n. 1.

Bilancio di previsione della regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1988 . . . . . Pag. 14

Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 gennaio 1988, n. 1.

Modifiche al regolamento di esecuzione alla legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, «Pesca» emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 24 gennaio 1979, n. 6 . . . . Pag. 14

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1987, n. 62.

Deroga alle procedure e competenze della legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57, recante: «Interventi contributivi e creditizi a favore delle aziende agricole singole od associate della regione Lazio danneggiate da eccezionali calamità naturali od avversità atmosferiche».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Lazio n. 1 del 9 gennaio 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le funzioni attribuite ai comuni dalla legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57, sono svolte, temporaneamente e limitatamente alle domande relative alle avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 22 e 29 ottobre 1987 in provincia di Viterbo, dal settore decentrato dell'agricoltura competente per territorio.

2. Le domande di concessione delle provvidenze previste dalla legge regionale n. 57 del 1982, relative alle suddette avversità, vanno inoltrate, nei termini all'uopo fissati dalla stessa legge, al settore decentrato dell'agricoltura di Viterbo, il quale provvede alla loro istruttoria alla trasmissione agli istituti di credito dei nulla-osta, alla concessione dei prestiti agevolati, nonché alla emissione di decreti di concessione e di liquidazione dei contributi in conto capitale.

3. Alla concessione e contestuale liquidazione del concorso regionale negli interessi sui prestiti agevolati si provvede con le modalità di cui all'art. 13 della citata legge regionale n. 57 del 1982.

4. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente dell'agricoltura, provvede a ripartire tra gli istituti di credito i fondi per la concessione dei prestiti agevolati.

5. Con provvedimento della giunta regionale saranno accreditati al settore decentrato dell'agricoltura di Viterbo i fondi per la concessione dei contributi in conto capitale.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 31 dicembre 1987

LANDI

Il visto del commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge, ai sensi dell'art. 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dell'art. 31 dello statuto della regione Lazio.

88R0158

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1987, n. 63.

Interpretazione autentica della legge regionale 6 giugno 1984, n. 22: «Modifica alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 43, concernente: "Disciplina per la sistemazione in pianta stabile dei giovani assunti ai sensi delle disposizioni sulla occupazione giovanile"».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Lazio n. 1 del 9 gennaio 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'espressione «trattamento giuridico» contenuta nell'articolo unico della legge regionale 6 giugno 1984, n. 22, deve essere interpretata nel senso che i giovani i quali hanno superato l'esame di idoneità di cui al primo comma ed hanno acquisito il diritto all'inquadramento nei ruoli regionali sono equiparati, con decorrenza dalla data dell'esame e fino all'immissione nei ruoli, ai dipendenti di ruolo della Regione anche ai fini della partecipazione ai concorsi speciali per l'avanzamento di carriera previsti dalle norme contrattuali.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 31 dicembre 1987

LANDI

Il visto del commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge, ai sensi dell'art. 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dell'art. 31 dello statuto della regione Lazio.

88R0159

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1987, n. 37.

Variazione al bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1987 (2° provvedimento).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Liguria n. 48 del 2 dicembre 1987)*

(Omissis)

88R0169

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1987, n. 38.

Misure straordinarie ed urgenti per garantire nella regione Liguria la continuità delle prestazioni di assistenza sanitaria nell'anno 1987.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Liguria n. 52 del 30 dicembre 1987)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La presente legge detta norme dirette a garantire per l'anno 1987 la continuità delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate dal servizio sanitario regionale.

Art. 2.

1. Per i fini di cui all'art. 1, entro il 30 novembre 1987, la giunta regionale, sentita la competente commissione, consiliare determina con proprio provvedimento i criteri, i vincoli e le modalità che le Unità sanitarie locali (UU.SS.LL.) sono tenute ad osservare per garantire il funzionamento dei servizi delle attività assistenziali fino alla data del 31 dicembre 1987.

2. Con la deliberazione di cui al precedente comma, la giunta regionale determina altresì per ciascuna Unità sanitaria locale (U.S.L.):

a) l'ammontare presunto, alla data del 31 dicembre 1987, della spesa sanitaria di parte corrente, riferita alla competenza dell'esercizio finanziario 1987, distinto per i diversi aggregati di spesa;

b) l'entità e la congruità degli scostamenti rispetto agli stanziamenti di entrata e di uscita che risultano iscritti alla data del 30 settembre 1987 nel bilancio di previsione delle UU.SS.LL. per l'esercizio 1987;

c) l'ammontare del presunto disavanzo riferito alla competenza dell'esercizio 1987, non ripianabile con le disponibilità provenienti dal fondo sanitario di parte corrente a destinazione indistinta o dalle entrate proprie delle UU.SS.LL.;

d) le forme di finanziamento dei disavanzi come sopra accertati, anche sulla base di direttive del Governo nazionale.

Art. 3.

1. Per l'anno finanziario 1987 le UU.SS.LL. sono autorizzate ad assumere impegni in eccedenza agli stanziamenti che risultano iscritti alla data del 30 settembre 1987 nel bilancio di previsione per l'esercizio 1987, nel rispetto dei criteri, vincoli, modalità ed entro i limiti di spesa individuati dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'art. 2.

Art. 4.

1. Entro il 30 novembre 1987, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con propria deliberazione determina l'ammontare delle anticipazioni di cassa che le UU.SS.LL. della Regione sono autorizzate a richiedere al proprio tesoriere. Tali anticipazioni non possono superare la misura del 40 per cento del disavanzo presunto 1987 determinato ai sensi dell'art. 2.

2. La giunta regionale con la stessa deliberazione provvederà a determinare i vincoli e le priorità di utilizzazione delle suddette anticipazioni di cassa da parte delle UU.SS.LL.

Art. 5.

1. Nell'ambito dei provvedimenti che verranno adottati dallo Stato per la copertura delle spesa sanitaria nell'anno 1987 si provvederà alla regolarizzazione del credito vantato dagli istituti bancari tesorieri delle UU.SS.LL. per le somme utilizzate dalle stesse a fronte delle anticipazioni di cassa previste dal precedente articolo.

Art. 6.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili e nel rispetto dell'autonomia giuridica loro garantita dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni, anche alle istituzioni sanitarie di cui all'art. 41 ed agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico di cui all'art. 42 della richiamata legge 833/1978.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 14 dicembre 1987

MAGNANI

88R0170

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1987, n. 39.

Disciplina transitoria per l'anno 1987 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 23. «Promozione ed incentivazione degli impianti e delle attività sportive».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Liguria n. 52 del 30 dicembre 1987)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributi per le attività sportive per l'anno 1987

1. Per l'anno finanziario 1987 i contributi di cui al Titolo IV della legge regionale 22 aprile 1985, n. 23, recante «Promozione ed incentivazione degli impianti e delle attività sportive» sono concessi con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sulla base delle domande presentate entro il 28 febbraio 1987 e relative esclusivamente ad attività svolte o da svolgere nell'anno 1987.

Art. 2.

Urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 29 dicembre 1987

MAGNANI

88R0171

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1988, n. 1.

Pianificazione degli interventi per l'adeguamento degli scarichi dei frantoi oleari alla normativa vigente ed agevolazioni finanziarie regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Liguria n. 2 del 13 gennaio 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Oggetto della legge

1. Con la presente legge la regione Liguria, ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1987, n. 119:

a) istituisce una fase per la realizzazione della sperimentazione per l'adeguamento degli scarichi dei frantoi oleari a quanto disposto dalle normative vigenti;

b) disciplina le procedure per la elaborazione ed approvazione del Piano regionale per il trattamento e l'adeguamento degli scarichi delle acque reflue dei frantoi alle norme della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) fissa le modalità per l'assegnazione e l'utilizzo di finanziamenti per il conseguimento delle finalità di cui alle lettere precedenti.

Art. 2.
Impianti pilota

1. Al fine di verificare le soluzioni tecnologiche più adeguate alle caratteristiche geomorfologiche del territorio, la giunta regionale promuove la realizzazione di impianti pilota per l'adeguamento degli scarichi dei frantoi oleari alle prescrizioni delle normative vigenti.

2. La giunta sentite, in riunione congiunta, le sezioni competenti per l'inquinamento delle acque e per l'inquinamento del suolo, del Comitato tecnico per l'ambiente di cui alla legge regionale 24 marzo 1980, n. 20, definisce le iniziative da attuare, le caratteristiche tecniche degli impianti, nonché la durata della sperimentazione e ne affida la realizzazione a enti pubblici o privati sulla base di apposita convenzione.

3. Le caratteristiche tecniche degli impianti di cui al comma precedente sono definite anche sulla base della acquisizione dei dati, di cui agli indirizzi allegati al decreto del Ministro dell'ambiente 24 luglio 1987 n. 397.

4. La realizzazione della sperimentazione è finanziata dalla Regione nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Art. 3.
Piano regionale

1. Il Piano regionale per il trattamento e adeguamento delle acque reflue dei frantoi oleari alle norme della legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modificazioni e integrazioni, è approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta, sentito il parere del comitato tecnico per l'ambiente.

2. Ai fini del parere di cui al comma precedente si considerano competenti le sezioni del comitato tecnico per l'ambiente di cui al secondo comma dell'art. 2.

3. Il Piano deve essere elaborato nel rispetto degli indirizzi allegati al decreto del Ministro dell'ambiente 24 luglio 1987 n. 397.

4. Al fine di attuare una pianificazione flessibile ed oculata, il Piano individua gli ambiti territoriali ottimali da servire con i seguenti impianti o mezzi finalizzati all'adeguamento degli scarichi dei frantoi oleari, singoli o associati, ai prescritti limiti di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni:

a) vasche di contenimento necessarie allo stoccaggio provvisorio della acque di scarico dei frantoi oleari in attesa del loro invio allo smaltimento;

b) impianti di pretrattamento delle acque di scarico dei frantoi oleari, per il loro necessario conferimento a pubbliche fognature dotate di adeguato impianto di trattamento;

c) impianti al servizio di frantoi per l'adeguamento degli scarichi alle prescrizioni delle normative vigenti, ovvero per il recupero o per lo smaltimento delle acque di scarico dei frantoi oleari;

d) opere, macchinari o attrezzature atti a veicolare le acque reflue dei frantoi oleari ai recapiti per lo smaltimento finale.

Art. 4.
Contributi

1. A seguito dell'approvazione del Piano di cui all'art. 3, la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi, nei limiti delle disponibilità di bilancio e delle percentuali massime stabilite dal Piano, ai sensi del comma successivo, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *a), b), c), d),* del quarto comma dell'art. 3.

2. Il Piano di cui all'art. 3 fissa la percentuale massima di contributo regionale per la realizzazione degli interventi in base alle tipologie ivi previste, considerando all'interno delle tipologie stesse la possibilità di miglior utilizzo degli interventi da parte di operatori singoli od associati.

3. Fino all'adozione del Piano di cui all'art. 3, la giunta regionale è autorizzata a concedere ai titolari, singoli ed associati, di frantoi oleari contributi in conto capitale per la realizzazione degli interventi, di cui alla lettera *a)* del quarto comma dell'art. 3. I contributi sono concessi nella misura del 50 per cento degli investimenti. A tal fine, i soggetti interessati presentano domanda alla Regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; per la liquidazione dei contributi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.

4. I contributi regionali sono cumulabili con altri contributi statali o regionali.

Art. 5.
Soggetti beneficiari

1. Sono ammessi ai benefici della presente legge i titolari, singoli o associati, dei frantoi olerai:

a) che abbiano natura di insediamenti produttivi;

b) che siano assimilati ad insediamenti civili, ai sensi della legge 8 ottobre 1976 n. 690 e della deliberazione 8 maggio 1980 del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Art. 6.
Modalità per la concessione dei contributi

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Piano di cui all'art. 3 e, per gli anni successivi, entro il termine stabilito dalla giunta regionale, i titolari, dei frantoi oleari possono presentare richiesta di contributo alla Regione, ai sensi dell'art. 4, per gli interventi di adeguamento dei propri scarichi alle normative vigenti in materia.

2. Le richieste di cui al primo comma devono essere accompagnate da:

a) una relazione tecnico-descrittiva dettagliata, corredata di elaborati cartografici e disegni, nonché di documentato preventivo di spesa, che illustri l'intervento oggetto della richiesta, che si intende realizzare in conformità al Piano di cui all'art. 3;

b) certificato dell'ente competente per territorio che attesti la coerenza della localizzazione dell'intervento proposto con le prescrizioni della strumentazione urbanistica in vigore.

3. La giunta regionale assegna il contributo relativo alle richieste di cui al primo comma sentito il parere della sezione del comitato tecnico per l'ambiente competente per l'inquinamento delle acque.

4. Si provvede alla liquidazione del contributo a completamento dei lavori e nei termini fissati con il provvedimento di concessione, previa presentazione da parte del beneficiario della seguente documentazione:

a) documentazione contabile e copia autenticata delle fatture relative alle spese sostenute per la realizzazione degli impianti, opere e/o acquisto di macchinari e attrezzature;

b) copia autenticata dall'autorizzazione allo scarico delle acque reflue rilasciata dall'ente competente;

c) certificato di analisi delle acque di scarico rilasciato dal presidio multizonale di prevenzione, competente per territorio, che attesti un abbattimento del carico inquinante utile per le finalità di cui alla lettera *b)* dell'art. 1 o l'inesistenza dello scarico a seguito degli interventi realizzati.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1987:

a) riduzione di L. 781.997.051 in termini di competenza del cap. 2141 «Contributi alle imprese con impianti produttivi per l'adeguamento degli scarichi alle prescrizioni della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni; reiscrizione effettuata ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42» e conseguente utilizzazione per analoghe finalità, ai sensi del secondo comma dell'art. 47 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, come indicato nel presente articolo;

b) prelevamento di L. 797.944.480 in termini di competenza dal cap. 9030 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo»;

c) per gli oneri di cui agli articoli 2 e 3, istituzione del cap. 2180, «Spese per la realizzazione del Piano regionale per il trattamento e adeguamento delle acque reflue dei frantoi oleari ivi compresa la sperimentazione di impianti pilota» con lo stanziamento di L. 879.941.531 in termini di competenza;

d) per gli oneri di cui all'art. 4, istituzione del cap. 2185 «Contributi ai titolari dei frantoi oleari per l'adeguamento degli scarichi alle prescrizioni della normativa vigente» con lo stanziamento di L. 700.000.000 in termini di competenza.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 8.

Urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 8 gennaio 1988

MAGNANI

88R0172

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1988, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1988.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Liguria n. 2 del 13 gennaio 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando non sia stato approvato con legge e comunque non oltre il 30 aprile 1988, il bilancio della regione Liguria per l'anno finanziario 1988 secondo gli stati di previsione della entrata e della spesa e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, e nei limiti e modalità stabiliti dagli articoli 34, 35, 36 e 37 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42 «Norme in materia di bilancio e contabilità».

Art. 2.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 12 dicembre 1988

MAGNANI

88R0173

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1988, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 1988.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Umbria n. 2 del 13 gennaio 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, sono autorizzati, per il primo trimestre dell'anno finanziario 1988, l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonché l'impegno e il pagamento delle spese sulla base delle previsioni del bilancio per l'anno 1987, limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dello stanziamento definitivo di ciascun capitolo e con l'esclusione degli stanziamenti la cui efficacia sia cessata con il 31 dicembre 1987.

2. Dalla data di presentazione al consiglio regionale del bilancio per l'anno 1988 le autorizzazioni suddette sono date sulla base delle previsioni di tale bilancio.

3. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili d'impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, nonché di spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata — ivi comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno 1988 ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, quinto comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 come modificato con legge regionale 19 luglio 1979, n. 35 — la gestione dei relativi capitoli è autorizzata senza la limitazione di cui al precedente primo comma.

4. Ai fini della gestione di cassa i pagamenti da effettuare nel 1988 in conto residui passivi propri, nonché gli impegni ed i pagamenti in conto residui di stanziamento non sono parimenti soggetti alla limitazione di cui allo stesso primo comma del presente articolo.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 11 gennaio 1988

MANDARINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 14 dicembre 1987 (atto n. 619) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 7 gennaio 1988.

88R0163

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1988, n. 2.

Compensi ai componenti le commissioni e sottocommissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni per l'assunzione del personale delle UU.LL.SS.SS. dell'Umbria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Umbria n. 5 del 22 gennaio 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Fino all'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'ultimo comma dell'art. 6 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modifiche e integrazioni, ai componenti ed ai segretari delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici in concorsi e in selezioni pubbliche per l'assunzione del personale delle unità locali socio-sanitarie, dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, sono dovuti i seguenti compensi lordi:

a) L. 650.000 quale indennità fissa + L. 350.000 quale assegno integrativo fisso per i concorsi ai posti di personale laureato di posizione funzionale apicale e intermedia o sub-apicale;

b) L. 500.000 per i concorsi ai posti di personale laureato esclusi quelli di cui alla lettera *a)*;

c) L. 450.000 per i concorsi ai posti di personale non laureato esclusi quelli di cui alla lettera *d)*;

d) L. 400.000 per i concorsi ai posti di personale addetto a mansioni elementari.

2. Nei casi in cui i candidati presenti alla prima prova d'esame, siano in numero superiore a 50 ma inferiori a 100, i compensi di cui al precedente comma, ad esclusione di quelli previsti dalla lettera *a)*, sono integrati con un ulteriore assegno di L. 100.000; nei casi in cui siano superiori a 100 ma inferiori a 150, l'assegno integrativo è di L. 200.000; nei casi in cui siano superiori a 150 ma inferiori a 200, l'assegno integrativo è di L. 300.000; nei casi in cui superino comunque le 200 unità, l'assegno integrativo è di L. 400.000.

3. Qualora vengano costituite le sottocommissioni previste dal settimo comma dell'art. 6 del decreto ministeriale citato al primo comma, la determinazione del numero dei candidati ai fini della corresponsione dell'assegno integrativo è fatta con riferimento al numero di candidati assegnati alla sottocommissione.

4. In caso di sostituzione dei componenti o del segretario delle commissioni, ovvero delle sottocommissioni esaminatrici, il compenso, così come determinato ai precedenti commi è corrisposto al sostituto in misura proporzionale al numero delle sedute alle quali ha partecipato.

Art. 2.

1. Ai componenti, nonché ai segretari delle commissioni e sottocommissioni indicate nella presente legge spetta, altresì se ed in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta, nelle misure previste per il personale della massima qualifica dei rispettivi ordinamenti.

Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con le quote del Fondo sanitario regionale di parte corrente attribuite a ciascuna ULSS per l'esercizio 1987 e con gli stanziamenti che verranno assegnati per gli anni successivi al 1987.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 20 gennaio 1988

MANDARINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 14 dicembre 1987 (atto n. 605) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 16 gennaio 1988.

88R0164

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1988, n. 3.

Rendiconto generale dell'amministrazione della regione dell'Umbria per l'esercizio finanziario 1986.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della regione Umbria n. 5 del 22 gennaio 1988)*

(Omissis).

88R0165

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1988, n. 3.

Modificazione ed integrazione della legge regionale 26 dicembre 1983, n. 41 recante: «Norme di attuazione della legge 2 maggio 1983, n. 156, concernente: provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Marche n. 13 del 29 gennaio 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al nono comma dell'art. 3 della legge regionale 26 dicembre 1983, n. 41 sono aggiunte le seguenti parole: «o con concessione in sanatoria rilasciata ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47».

Art. 2.

1. Il settimo comma dell'art. 17 della legge regionale 26 dicembre 1983, n. 41, è così sostituito:

«Nel caso di trasferimento delle ipoteche iscritte e dei privilegi garantiti, nonché nelle ipotesi previste dall'art. 8 della legge 2 maggio 1983, n. 156, le quote dei mutui scadute dal 13 dicembre 1982 fino al

31 dicembre 1987, sono spostate in coda ai piani di ammortamento finanziario vigenti. Gli interessi compensativi da corrispondere sulle predette rate di mutuo sono a carico del comune di Ancona. nell'osservanza delle procedure di cui al precedente quarto comma, che provvede a versarli agli istituti di credito interessati».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addi 21 gennaio 1988

MASSI

88R0166

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1988, n 4.

Norme per la lotta al randagismo e per l'istituzione dell'anagrafe canina regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Marche n. 13 del 29 gennaio 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Competenze e strutture

1. Agli adempimenti previsti dalla presente legge per la lotta al randagismo dei cani, provvedono i comuni singoli o associati, a norma della legge regionale 12 marzo 1980, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per l'esercizio delle proprie funzioni i comuni si avvalgono dei servizi e delle strutture delle unità sanitarie locali, nonché della collaborazione delle associazioni protezionistiche e naturalistiche e di volontariato interessate.

Art. 2.

Anagrafe del cane

1. Presso il servizio veterinario delle Unità sanitarie locali è istituita l'anagrafe del cane, alla quale debbono essere iscritti tutti gli animali presenti nel territorio regionale.

Art. 3.

Denuncia del cane

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali provvedono a farne denuncia, conformemente all'allegato 1 alla presente legge, al servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale competente per territorio, per le successive operazioni di iscrizione all'anagrafe canina e di tatuaggio.

2. La denuncia prevista nel comma uno va fatta entro i termini appresso indicati:

a) per i nuovi nati, entro un periodo di tempo compreso fra il terzo ed il quarto mese di vita;

b) per tutti gli altri, in periodi concordati tra i singoli comuni ed il servizio veterinario delle Unità sanitarie locali, e comunque entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Anagrafe e tatuaggio del cane

1. Il servizio veterinario delle Unità sanitarie locali provvede all'iscrizione, all'anagrafe e al tatuaggio degli animali mediante impressione di una sigla di riconoscimento composta da:

a) numero dell'Unità sanitaria locale;

b) sigla della provincia;

c) numero progressivo.

2. La sede di elezione del tatuaggio è la parte interna della coscia destra o, a giudizio del medico veterinario, il padiglione auricolare destro.

3. Le tecniche impiegate per il tatuaggio debbono essere tali da evitare sofferenza all'animale.

4. Il servizio veterinario può riconoscere la validità dei contrassegni a tatuaggio già apposti da enti abilitati al tatuaggio, nonché da enti o associazioni protezionistiche e naturalistiche.

5. La giunta regionale può autorizzare sistemi di riconoscimento degli animali diversi da quello previsto al comma uno.

6. Il tatuaggio deve essere effettuato, con le stesse modalità previste per il cane, anche su tutti gli esemplari di lupo (canis lupus) tenuti in cattività per qualsiasi scopo.

Art. 5.

Animali provenienti da altre regioni

1. Gli animali provenienti da regioni nelle quali è già stato attivato il servizio di anagrafe canina e di tatuaggio, sono soggetti alla sola iscrizione all'anagrafe, considerando validi i contrassegni già apposti.

2. Gli animali provenienti da regioni nelle quali non è istituito tale servizio, sono soggetti sia all'iscrizione all'anagrafe, che al tatuaggio.

3. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali di cui al presente articolo, provvedono a farne denuncia al servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale competente per territorio, entro trenta giorni dall'introduzione degli animali nel territorio regionale.

Art. 6.

Soggetti autorizzati al tatuaggio

1. Le operazioni di tatuaggio degli animali sono eseguite da medici veterinari dipendenti dalla Unità sanitaria locale o da medici veterinari liberi professionisti autorizzati, per esigenze di servizio, dal comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale.

Art. 7.

Scheda segnaletica

1. I dati relativi a ogni singolo animale debbono essere riportati su schede segnaletiche conformi all'allegato 2 alla presente legge.

2. Di ogni scheda debbono essere redatte tre copie.

3. Una copia viene consegnata al proprietario o detentore a qualsiasi titolo dell'animale, una rimane agli atti del servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale e la terza viene inviata al comune di residenza del proprietario o detentore a qualsiasi titolo dell'animale, per l'aggiornamento del registro dei cani esistenti sul territorio. Eventuali modifiche alle schede devono altresì essere comunicate mensilmente al comune competente.

4. I dati riportati nella scheda segnaletica devono essere utilizzati dal proprietario dell'animale nel caso in cui questi debba procedere alla denuncia di morte, smarrimento o cessione a qualsiasi titolo, come pure alla richiesta di soppressione dell'animale, nonché dal servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale in occasione di qualsiasi intervento di natura sanitaria eseguito sugli animali e del rilascio delle relative certificazioni.

Art. 8.

Eccezioni

1. Le norme relative all'iscrizione all'anagrafe canina ed al tatuaggio non si applicano ai cani appartenenti alle forze armate e di polizia e a quelli che soggiornano per un periodo massimo di quattro mesi sul territorio regionale al seguito del proprietario o detentore a qualsiasi titolo, a scopo di lavoro, caccia, addestramento, turismo.

Art. 9.

Segnalazione di morte, scomparsa e trasferimento

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali devono segnalare al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio:

a) la scomparsa dell'animale entro il terzo giorno successivo all'evento;

b) la morte dell'animale entro il secondo giorno successivo all'evento, per consentire al servizio veterinario l'accertamento delle cause di morte, qualora le medesime non siano riferibili a malattia comune già diagnosticata;

c) il trasferimento a qualsiasi titolo dell'animale entro i quindici giorni successivi.

2. La segnalazione di cui alle lettere *a)* e *b)* deve essere fatta con il mezzo di comunicazione più rapido, e successivamente confermata per iscritto, conformemente agli allegati 3 e 4 alla presente legge.

3. La segnalazione relativa al trasferimento dell'animale può essere fatta solo per iscritto, conformemente all'allegato 5 alla presente legge.

Art. 10.

Cattura di cani non tatuati

1. In caso di cattura di un cane sprovvisto di tatuaggio, si applicano le norme di cui all'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

2. Se l'animale viene richiesto da privati o da enti o associazioni protezionistiche e naturalistiche, prima della consegna deve essere tatuato ed iscritto all'anagrafe; in tal caso si applica il comma secondo dell'art. 18.

Art. 11.

Custodia e cessione dei cani tatuati

1. Se l'animale catturato risulta tatuato, viene tenuto in custodia per un periodo non superiore a venti giorni.

2. Chi procede alla cattura deve il giorno stesso darne notizia, con il mezzo di comunicazione più rapido, al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale di iscrizione, affinché quest'ultima proceda all'identificazione del proprietario o detentore e alla conseguente comunicazione scritta dell'avvenuta cattura, da effettuarsi entro le successive ventiquattro ore.

3. Il proprietario o detentore dell'animale, è assoggettato al rimborso delle spese di custodia e di mantenimento. Il proprietario o il detentore che non provveda al ritiro dell'animale è assoggettato alla sanzione amministrativa prevista dal comma secondo dell'art. 19.

4. Nel caso in cui l'animale non venga ritirato dal proprietario o detentore e venga richiesto da privati o da enti o associazioni protezionistiche e naturalistiche, si deve procedere, prima della consegna, alla sola variazione di iscrizione all'anagrafe.

5. Per gli animali non ritirati, identificato il proprietario o il detentore ed assoggettatolo a quanto previsto dal comma 3, viene data attuazione a quanto previsto dal comma uno dell'art. 10.

Art. 12.

Soppressione dei cani

1. Qualora al proprietario o al detentore a qualsiasi titolo non sia possibile il mantenimento di un cane, ovvero la cessione ad altri privati o ad enti o associazioni protezionistiche e naturalistiche, egli deve darne comunicazione scritta, conformemente all'allegato 6 alla presente legge, al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale che provvede al ritiro dell'animale ed alla sua soppressione con metodi eutanasici.

2. Di tale intervento deve essere redatto apposito certificato, in triplice copia, una delle quali viene consegnata al proprietario o detentore a qualsiasi titolo dell'animale, una rimane agli atti del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale e la terza viene inviata al comune di residenza del proprietario o detentore a qualsiasi titolo dell'animale.

3. A seguito delle operazioni stabilite nei commi primo e secondo, il servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale provvede alla cancellazione dell'animale dell'anagrafe.

Art. 13.

Contenimento del fenomeno del randagismo

1. La Regione promuove le opportune iniziative finalizzate al censimento dei cani randagi e inselvatichiti.

2. Il sindaco, qualora la presenza di cani randagi sul territorio comunale costituisca pericolo per l'incolumità pubblica o arrechi danno al patrimonio zootecnico, o quando ricorrano le circostanze di cui all'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sempre che la cattura degli animali non sia possibile con alcuno dei sistemi tradizionali, può disporre l'abbattimento dei medesimi con propria ordinanza da emanarsi ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 18 dicembre 1981, n. 41 e nel rispetto della vigente normativa in materia di pubblica sicurezza. Alle eventuali battute dovranno partecipare agenti giudiziari dipendenti da enti pubblici quali guardie venatorie provinciali, comunali o forestali.

3. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 della legge regionale 28 marzo 1983, n. 8, intendendosi sostituite le sanzioni amministrative di cui al tredicesimo e quindicesimo comma del succitato art. 16 con quelle di cui al comma uno dell'art. 19 della presente legge.

4. Nelle zone ove è accertata la presenza del lupo, al fine di salvaguardarne l'incolumità, la cattura dei cani può essere effettuata unicamente con mezzi selettivi che catturino vivi ed integri gli animali.

Art. 14.

Trattamenti immunizzanti per motivi di natura sanitaria

1. Qualora dovesse essere disposto, per giustificati motivi di natura sanitaria, l'obbligo di sottoporre a trattamento vaccinale immunizzante contro la rabbia o altre malattie i cani presenti nel territorio regionale, a carico del proprietario o detentore inadempiente viene applicata la sanzione di cui al comma due dell'art. 19, e si provvede al trattamento immunizzante degli animali.

Art. 15.

Servizio di cattura, custodia e mantenimento dei cani randagi

1. Il servizio veterinario delle unità sanitarie locali provvede alla cattura, alla custodia ed al mantenimento dei cani randagi in apposite strutture polivalenti per la profilassi veterinaria, realizzate a cura dei comuni, singoli o associati e dotate dei necessari requisiti strutturali e funzionali stabiliti con provvedimento del consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, da presentarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Agli stessi scopi possono essere utilizzati i canili comunali esistenti, previo adeguamento ai requisiti stabiliti a norma del comma uno.

3. Le strutture gestite da privati o da enti o associazioni a scopo di commercio o addestramento devono essere dotate dei medesimi requisiti strutturali e funzionali indicati nei commi precedenti.

4. Il consiglio regionale con il provvedimento di cui al comma uno stabilisce altresì i requisiti igienico-sanitari delle strutture di privati, enti o associazioni che provvedono al ricovero degli animali senza scopi di lucro.

Art. 16.

Attività di educazione sanitaria

1. L'unità sanitaria locale, nell'ambito dell'attività di educazione sanitaria, dispone appositi programmi annuali, con riguardo anche ai metodi di controllo e programmazione delle nascite delle cucciolate, per sensibilizzare la pubblica opinione ed in particolare la popolazione scolastica in ordine alle problematiche concernenti la lotta al randagismo, alla profilassi delle zoonosi ed al rapporto uomo-animale-ambiente.

2. Tale attività di educazione sanitaria viene svolta dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale, in collaborazione con enti o associazioni protezionistiche e naturalistiche e, in ambito scolastico, con il provveditorato agli studi.

Art. 17.

Controllo delle nascite

1. I servizi veterinari delle Unità sanitarie locali, a richiesta del proprietario o detentore, predispongono interventi preventivi e successivi atti al controllo delle nascite della popolazione canina e felina, servendosi delle proprie strutture o di medici veterinari liberi professionisti incaricati, su loro richiesta, dal comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale.

Art. 18.

Costo delle operazioni di registrazione e di tatuaggio

1. Per le operazioni di registrazione, di tatuaggio e di eventuale soppressione eutanasica degli animali, nonché per gli interventi di cui al precedente art. 17, il proprietario o detentore a qualsiasi titolo è tenuto al versamento all'Unità sanitaria locale delle somme previste dal decreto del presidente della giunta regionale 3 maggio 1985, n. 21686 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le operazioni di registrazione e di tatuaggio sono gratuite in caso che l'animale venga richiesto da parte di associazioni protezionistiche che non hanno scopi di lucro.

Art. 19.

Sanzioni

1. Per le violazioni alle norme di cui alla presente legge si applica la sanzione amministrativa da L. 40.000 a L. 400.000, salvo che non ricorrano i presupposti per l'applicazione di norme penali.

2. Nel caso in cui la violazione riguardi la norma prevista dall'art. 14 o nel caso di comprovato abbandono dell'animale da parte del proprietario o detentore a qualsiasi titolo, si applica la sanzione amministrativa da L. 80.000 a L. 800.000.

3. I proventi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni previste dai commi uno e due sono introitati dai comuni e destinati alle finalità di cui alla presente legge.

4. Il presidente della giunta regionale emana apposite direttive, a norma dell'art. 3, quinto comma, della legge regionale 5 luglio 1983, n. 16, per disciplinare la devoluzione dei suddetti proventi al bilancio delle Unità sanitarie locali.

Art. 20.

Vigilanza e controllo

1. I comuni singoli o associati, anche mediante le Unità sanitarie locali, esercitano le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali.

2. A tali funzioni collaborano le associazioni naturalistiche, protezionistiche e venatori.

Art. 21.

Norma finanziaria

1. Alle spese necessarie per l'attuazione della presente legge poste a carico delle Unità sanitarie locali, si fa fronte mediante la quota del fondo sanitario regionale, loro assegnata in conto corrente e in conto capitale, i proventi delle sanzioni e le altre disponibilità acquisite in applicazione della presente legge.

Art. 22.

Efficacia della legge

1. Le norme contenute nella presente legge avranno effetto dal centottantesimo giorno dalla sua entrata in vigore.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 25 gennaio 1988

MASSI

(Omissis).

88R0167

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1988, n. 1.

Interventi in materia di tossicodipendenze e di alcoolismo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Campania n. 3 del 18 gennaio 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Obiettivi e finalità

La regione Campania, in esecuzione di quanto disposto dalla vigente legislazione, predispone programmi in materia di tutela della salute, interventi intermedi di reintegrazione sociale e interventi sociali preventivi in relazione agli stati di tossicodipendenza, al consumo e alla diffusione di sostanze stupefacenti, nonchè dell'abuso di sostanze psicotrope ed alcool.

La Regione programma e coordina gli interventi e le attività di tutte le strutture e i servizi aventi competenze e operanti nel settore, comprese le attività degli enti ausiliari e del volontariato, delle comunità terapeutiche, delle associazioni e cooperative che intervengono nel campo della condizione giovanile, con particolare riferimento alle tossicodipendenze, attraverso la formulazione di un progetto obiettivo quadro; opera affinché siano sviluppate iniziative rivolte alla diffusione di una corretta informazione sulle cause e gli effetti del consumo delle droghe, dell'alcool, dell'abuso dei farmaci e sulle tossicodipendenze.

Art. 2.

Commissione consultiva regionale

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituita, con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità, la commissione regionale consultiva per la prevenzione delle tossicodipendenze e per la cura, riabilitazione, inserimento e reinserimento sociale dei soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcooliche.

La commissione è composta da:

il presidente della giunta regionale o da un suo delegato che la presiede;

gli assessori preposti a settori aventi competenze connesse al perseguimento delle finalità della presente legge;

un rappresentante designato dagli ordini provinciali dei medici;

un rappresentante designato dagli ordini provinciali dei farmacisti;

i presidenti delle sezioni di sorveglianza presso le Corti di appello di Napoli e Salerno;

i presidenti dei tribunali per i minorenni di Napoli e Salerno;

un funzionario del Ministero di grazia e giustizia addetto agli istituti carcerari della Campania, designato dal Ministero stesso;

un rappresentante del comando militare territoriale;

un rappresentante designato dai provveditorati agli studi della regione;

il presidente regionale dell'ANCI o suo delegato;

il presidente regionale della lega delle autonomie o suo delegato;

un rappresentante degli imprenditori designato dall'unione industriali della Campania;

un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative;

un rappresentante del CONI regionale;

tre rappresentanti designati dalle associazioni delle famiglie;

un rappresentante regionale del coordinamento nazionale operatori tossicodipendenze;

due rappresentanti delle associazioni del volontariato nel campo delle tossicodipendenze;

due rappresentanti delle associazioni di volontariato contro l'abuso di alcool;

un rappresentante delle associazioni impegnate nella lotta contro la camorra;

un rappresentante della conferenza episcopale;

un funzionario della Polizia di Stato appartenente ai nuclei antidroga;

un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri appartenenti ai nuclei antidroga;

un ufficiale della Guardia di Finanza appartenente ai nuclei antidroga;

due direttori degli istituti di farmacologia e tossicologia dell'Università degli studi di Napoli;

due direttori degli istituti di medicina pubblica e della sicurezza sociale dell'Università degli studi di Napoli;

i magistrati dirigenti le Sezioni specializzate per le tossicodipendenze;

un rappresentante dell'associazione per la tutela dei minori;

un rappresentante del coordinamento regionale degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione.

Ai componenti della commissione non compete alcuna indennità, ma può essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio ed eventuale trattamento di missione nella misura e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge per i dipendenti della Regione del livello più alto.

Agli eventuali oneri si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 66 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1987 e per gli anni successivi con i corrispondenti capitoli di bilancio.

Art. 3.

Competenze della commissione consultiva regionale

La commissione consultiva regionale esprime pareri su richiesta della giunta regionale e formula proposte su atti attinenti l'attuazione della presente legge e sui programmi di intervento in materia di tossicodipendenza e di alcoolismo.

Art. 4.

Comitato per i problemi della tossicodipendenza e dell'alcoolismo

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge presso ogni comune sede di U.S.L. è istituito un comitato per i problemi della tossicodipendenza e dell'alcoolismo.

I comuni che non sono sede di U.S.L. possono associarsi o costituire propri Comitati.

Nei comuni sedi di più di una U.S.L. possono essere istituiti più comuni aventi sede presso i consigli di quartiere e coordinati dalla giunta comunale.

I comitati per i problemi della tossicodipendenza e dell'alcoolismo hanno per fine primario la lotta contro la diffusione della droga, la prevenzione della tossicodipendenza e dell'alcoolismo e costituiscono un momento unitario di riferimento, proposta e verifica per quanto attiene a tutti gli aspetti sociali e sanitari dei problemi della tossicodipendenza e dell'alcoolismo.

I comitati sono composti da cittadini interessati dalle finalità della presente legge, nonchè da esperti scelti anche tra coloro che ne avranno fatto richiesta al comune o al consiglio circoscrizionale competente.

I comuni e i consigli circoscrizionali determinano il numero dei componenti il comitato e ne procedono alla nomina.

Art. 5.

Centri di accoglimento e di orientamento territoriali

I presidi ospedalieri per le tossicodipendenze, istituiti con delibera del consiglio regionale n. 37/1 del 14 settembre 1980 e successive modifiche ed integrazioni, sono aboliti.

Sono istituiti i centri di accoglimento e di orientamento territoriali quali settori del servizio di medicina sociale e preventiva delle Unità sanitarie locali.

Compiti dei C.A.O.T. sono:

la predisposizione, l'attuazione e verifica, in collegamento con gli enti locali, dei progetti obiettivo;

le prestazioni di interventi di primo livello per l'utenza diretta e per gruppi familiari e/o sociali collegati;

la partecipazione alla formulazione ed all'attuazione dei programmi mirati di educazione sanitaria dell'U.S.L.;

l'accertamento dello stato di tossicodipendenza da oppiacei, dall'alcool e dall'uso non terapeutico di sostanze psicotrope, la formulazione ed attuazione del programma terapeutico che deve prevedere prestazioni complessive di tutela della salute psico-fisica dell'utente, finalizzate anche alla disintossicazione fisica, attraverso modalità operative dipartimentali che coinvolgono il complesso dei servizi della U.S.L.;

la collaborazione con tutte le istituzioni e i servizi pubblici per programmi mirati alla prevenzione, alla tutela della salute ed al reinserimento sociale dei tossicodipendenti;

la gestione per quanto di propria competenza del sistema informativo e la verifica del lavoro svolto.

Non sono compiti dei C.A.O.T. le prestazioni di pronto soccorso.

Il personale biologo presterà servizio presso uno dei laboratori territoriali delle UU.SS.LL. ove esistenti.

Le UU.SS.LL. devono dislocare i C.A.O.T. fuori dai presidi ospedalieri, dotandoli di ambienti e servizi idonei.

I C.A.O.T. hanno sede presso le seguenti UU.SS.LL. con competenza sugli ambiti territoriali a fianco di ciascuna indicati:

Provincia di Avellino:

U.S.L. n. 4 (ambiti 1-2-3-4).

Provincia di Benevento:

U.S.L. n. 5 (ambiti 5-6-7-8-9).

Provincia di Caserta:

U.S.L. n. 15 (ambiti 12-14-15-16-17-18);
U.S.L. n. 10 (ambiti 10-11-13);
U.S.L. n. 20 (ambiti 19-20).

Provincia di Salerno:

U.S.L. n. 53 (ambiti 53-47);
U.S.L. n. 48 (ambiti 48-49);
U.S.L. n. 50 (ambiti 50-51-52);
U.S.L. n. 54 (ambiti 54-55-56-58);
U.S.L. n. 59 (ambiti 59-60);
U.S.L. n. 61 (ambito 61);
U.S.L. n. 57 (ambito 57).

Napoli città:

U.S.L. n. 37-38-39-40-41-42-43-44-45-46.

Provincia di Napoli:

U.S.L. n. 21 (ambito 21);
U.S.L. n. 22 (ambito 22);
U.S.L. n. 23 (ambito 23);
U.S.L. n. 24 (ambito 24);
U.S.L. n. 25 (ambiti 25-26);
U.S.L. n. 28 (ambiti 27-28-29);
U.S.L. n. 30 (ambiti 30-31);
U.S.L. n. 34 (ambito 34);
U.S.L. n. 32 (ambito 32);
U.S.L. n. 35 (ambiti 33-35);
U.S.L. n. 36 (ambito 36).

La dotazione organica di ciascun C.A.O.T. è la seguente:

quattro medici, di cui uno infettivologo;

due biologi;

quattro psicologi laureati;

un sociologo laureato;

cinque assistenti sociali con diploma triennale;

tre infermieri professionali;

due agenti tecnici e due coadiutori amministrativi.

La dotazione organica proposta, con l'integrazione di un farmacista, è valida per quegli ambiti che già dispongono di presidi pubblici; per gli altri ambiti occorre riferirsi alla popolazione giovanile e a quella a rischio.

Le UU.SS.LL. nel cui ambito territoriale esistono istituti di pena e/o di osservazione per minorenni, sono autorizzate al potenziamento dell'organico dei C.A.O.T.:

la U.S.L. 46 nella misura di quattro medici, due biologi, due psicologi laureati, un sociologo laureato, tre assistenti sociali, due infermieri;

le altre nella misura di un medico, un biologo, uno psicologo laureato, un sociologo laureato, un assistente sociale, un infermiere professionale.

La pianta organica delle UU.SS.LL. interessate è ampliata dei corrispondenti posti previsti in aumento, in conformità del suddetto organico.

In sede di prima applicazione della presente legge l'equipe del C.A.O.T. è formata dal personale in servizio presso i soppressi presidi di cui alla deliberazione del consiglio regionale n. 37/1 del 14 settembre 1980 e successsive modifiche ed integrazioni, dal personale sanitario e parasanitario del Servizio sanitario nazionale in possesso dei requisiti di cui sopra disponibile presso le UU.SS.LL. e dal personale amministrativo di cui alla legge regionale 32/84.

Art 6.

Ricoveri ospedalieri

Le UU.SS.LL., sedi di presidi ospedalieri che possiedono strutture di pronto soccorso, debbono prevedere nelle predette strutture personale medico e paramedico, prescelto tra il personale già in organico alle UU.SS.LL., in grado di risolvere nell'arco delle ventiquattro ore crisi di astinenza e problemi di emergenza legati alla fase acuta.

Art. 7.

Attività convenzionate e volontariato

La regione valorizza il contributo sociale ed operativo che le associazioni di volontariato esprimono e riconosce le comunità residenziali come una delle risorse utili alla realizzazione di un progetto riabilitativo nel campo delle tossicodipendenze.

A tale scopo le UU.SS.LL. si avvalgono anche delle associazioni e cooperative non aventi fini di lucro, degli organismi del volontariato, dei gruppi di impegno e solidarietà giovanile, dei giovani che svolgono servizio sostitutivo del servizio di leva ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, regolando i rapporti, ove sorga la necessità, con apposite convenzioni.

Per quanto riguarda i rapporti convenzionali con le strutture che svolgono attività riabilitativa in regime residenziale o semiresidenziale si fa riferimento al decreto ministeriale 3 febbraio 1986, così come recepito dalla giunta regionale.

Art. 8.

Competenze dei comuni

I comuni o associazioni di comuni promuovono, valorizzano e favoriscono l'iniziativa a carattere locale, privilegiando quelle sperimentali, libere e spontanee di giovani, gruppi, associazioni e strutture impegnate in attività territoriali per i giovani, con particolare riguardo alle attività associative a carattere polivalente e spiccatamente culturale, educativo, assistenziale, artistico, inserite in un circuito costruttivo e produttivo, prevedendo altresì la partecipazione di soggetti tossicodipendenti e alcoolisti.

I comuni singoli o associati in particolare:

realizzano iniziative sociali e culturali e promuovono ogni intervento volto a prevenire e a superare condizioni di marginalità e di disagio giovanile;

agevolano e sostengono la formazione di associazioni culturali, di famiglie e di cittadini che intendono impegnarsi nella lotta alla droga e nel reinserimento sociale dei tossicodipendenti ed alcoolisti;

attuano gli interventi necessari a favorire il diritto allo studio, mediante forme specifiche di assistenza scolastica che operano per combattere l'evasione scolastica;

promuovono la costituzione e l'utilizzazione di strutture territoriali di tipo intermedio, in integrazione con le risorse delle U.S.L., e in collaborazione con le organizzazioni del volontariato, previste dal progetto obiettivo;

agevolano le attività di cooperative di servizi, produttive di tipo artigianale e agricolo;

attivano forme di partecipazioni e consultazioni sulle problematiche collegate ai fenomeni di alcoolismo, delle politossicodipendenze ed alla condizione giovanile.

La giunta regionale, su richiesta degli enti interessati, predispone, entro il 30 settembre di ogni anno, piani d'intervento con cui concede ai comuni, singoli o associati, contributi per la realizzazione di progetti relativi alle attività di cui ai commi precedenti nella misura massima del 50% della spesa.

Per l'esercizio degli interventi dinanzi indicati, i comuni o le associazioni di comuni possono avvalersi in tutto o in parte della U.S.L. competente per territorio, mediante apposita delibera di delega.

Gli interventi dinanzi indicati da parte degli enti interessati sono consentiti ai sensi degli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977 di attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge n. 382 del 22 luglio 1975 e dell'art. 2 n. 5 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 47.

Art. 9.

Albo regionale

È istituito presso la giunta regionale l'albo degli enti ausiliari. Ad esso possono accedere associazioni, anche operanti su base cooperativa nella produzione di beni e servizi, che, costituiti senza scopo di lucro, gestiscono strutture e servizi finalizzati alla riabilitazione ed all'inserimento sociale dei tossicodipendenti e alla prevenzione delle tossicodipendenze e della alcooldipendenza.

Per ottenere l'iscrizione all'albo regionale, gli enti e le associazioni che ne facciano richiesta alla giunta regionale, devono documentare:

a) la natura giuridica, le finalità istituzionali risultanti dallo statuto e dall'atto costitutivo, la sede e il legale rappresentante;

b) il programma degli interventi che intendono attuare, la metodologia adottata, i risultati conseguiti, il piano finanziario annuale col bilancio preventivo e consuntivo;

c) i locali, le attrezzature, la dotazione del personale con la specificazione delle qualifiche professionali.

L'iscrizione all'albo regionale è deliberata dalla giunta regionale, sentiti la U.S.L. e il comune competenti.

I rapporti con i soggetti di cui al primo comma sono disciplinati da apposite convenzioni, che possono essere concesse a quanti, iscritti all'albo, operano nel settore, con esperienza certa e documentabile nell'ambito regionale da almeno un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Formazione e aggiornamento

La regione Campania, in esecuzione di quanto disposto dalla vigente legislazione, programma interventi di qualificazione e aggiornamento permanente, finalizzati a promuovere la crescita professionale e culturale degli operatori del settore.

La Regione, con appositi piani triennali, fissa gli obiettivi e le modalità di svolgimento delle attività di aggiornamento-formazione per gli operatori socio-sanitari impegnati e/o collegati operativamente all'attività nel settore tossicodipendenze.

Le attività di formazione sono aperte agli operatori volontari e ad ogni altro operatore di ente, cooperative e associazioni coinvolte nel progetto obiettivo e/o convenzionate, nonchè agli operatori sociali degli enti locali, anche nelle fasi preliminari della programmazione.

Art. 11.

Progetto obiettivo

La Regione finanzia ai sensi della legge 23 ottobre 1985, n. 595, i progetti-obiettivo alla cui realizzazione concorrono gli enti locali e le UU.SS.LL. e gli enti ed associazioni di volontariato.

Le UU.SS.LL., singole o associate, di concerto con gli enti locali competenti per territorio, attivano tutte le procedure necessarie per la predisposizione ed attuazione dei progetti obiettivo.

Ogni progetto obiettivo deve essere predisposto in relazione alle caratteristiche socio-culturali territoriali, al numero di utenti, alla specificità dei bisogni giovanili, e nelle sue linee generali deve uniformarsi agli indirizzi che il consiglio regionale detterà con apposita risoluzione, sentita la commissione regionale consultiva.

Art. 12.

Sistema informativo

La Regione, al fine di rispondere alle proprie esigenze di pianificazione e programmazione nel settore delle tossicodipendenze, dell'abuso di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcool, organizza, nelle more della realizzazione dell'osservatorio epidemiologico regionale, il sistema informativo per la sorveglianza del fenomeno e per il monitoraggio delle attività effettuate nei servizi, enti e associazioni operanti nel settore, per la valutazione dell'efficacia e della efficienza degli interventi socio-sanitari effettuati.

Il relativo onere graverà per il 1987 sullo stanziamento di cui al cap. 85 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1987, che presenta sufficiente disponibilità, e per gli anni successivi sui corrispondenti capitoli di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 13.

Personale del Centro Medico di Assistenza Sociale (C.M.A.S.)

Il C.M.A.S. è soppresso e le relative funzioni vengono assorbite dal competente ufficio regionale. Il relativo personale, attualmente inglobato nei ruoli della U.S.L. n. 44, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207, può a domanda, da produrre al presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, essere immesso nel ruolo del personale della giunta regionale, settore delle tossicodipendenze, con specifiche funzioni tecnico-operative nella qualifica e nel livello corrispondente, purché in possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai rispettivi livelli funzionali.

Ove il trattamento economico goduto dagli operatori sia superiore a quello del personale regionale, la differenza viene conservata quale assegno «ad personam» ed è assorbibile dai successivi trattamenti retributivi.

All'onere relativo si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 30 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1987 e per gli anni successivi con i corrispondenti capitoli di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 14.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per il 1987 si fa fronte con gli stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, di cui ai capitoli 1802, 1805, 1820, nonché, per un ammontare di lire 2 miliardi, con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, del cap. 1911 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1987.

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti capitoli di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 15.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 7 gennaio 1988

FANTINI

88R0177

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1988, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1988.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Campania n. 4 del 25 gennaio 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato per legge e, comunque, non oltre il 30 aprile 1988, il bilancio per l'anno finanziario 1988, secondo gli stati di previsione e con le modalità e prescrizioni previste nel relativo disegno di legge all'esame del consiglio regionale, ed eventuali successive note di variazione.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania, con effetto dal 1° gennaio 1988.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 13 gennaio 1988

FANTINI

88R0178

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1988, n. 2.

Ulteriore proroga del periodo previsto dell'art. 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 33 e successivamente modificazioni ed integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 25 gennaio 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La durata dell'ufficio per gli affari comunitari ed i rapporti esterni istituito alle dipendenze della presidenza della giunta regionale con l'art. 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 33, è prorogata fino all'entrata in vigore della legge di riforma e di ristrutturazione dell'amministrazione regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1988.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, secondo e terzo comma, della legge regionale 22 aprile 1986, n. 16.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 22 gennaio 1988

BIASUTTI

88R0168

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1988, n. 1.

Bilancio di previsione della regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1988.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della regione Trentino-Alto Adige del 26 gennaio 1988)*

(Omissis).

88R0176

Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 gennaio 1988, n. 1.

Modifiche al regolamento di esecuzione alla legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, «Pesca» emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 24 gennaio 1979, n. 6.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della regione Trentino-Alto Adige n. 6 del 2 febbraio 1988)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 53 del decreto del presidente della regione 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge provinciale sulla pesca del 9 giugno 1978, n. 28;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 24 gennaio 1979, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera della giunta provinciale n. 7640 del 14 dicembre 1987;

Decreta:

Sono emanate le modifiche al regolamento di esecuzione alla legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, nel testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 13 gennaio 1988

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1988.
Registro n. 2, foglio n. 34.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO D'ESECUZIONE ALLA LEGGE PROVINCIALE 9 GIUGNO 1978, N. 28: «PESCA», EMANATO CON D.P.G.P. 24 GENNAIO 1979, N. 6

Articolo unico

L'elenco dei periodi di divieto e delle misure minime, allegato al regolamento di esecuzione alla legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 24 gennaio 1979, n. 6, e modificato con decreto del presidente della giunta provinciale 11 maggio 1981, n. 14, nonché del decreto del presidente della giunta provinciale 1° dicembre 1983, n. 29, è sostituito dal seguente:

	Periodo di divieto	Misura minima
SPECIE PREGIATE		
Trota marmorata	dal 1/10 alla 2ª domenica di febbraio	30 cm
Trota fario	dal 1/10 alla 2ª domenica di febbraio	25 cm
Trota lacustre	dal 1/10 alla 2ª domenica di febbraio	27 cm
Trota iridea	dal 1/10 alla 2ª domenica di febbraio	25 cm
Salmerino alpino e di fontana	dal 1/10 alla 2ª domenica di febbraio	25 cm
Temolo	dal 1/12 al 20 aprile	30 cm
Coregone	dal 15/11 alla 1ª domenica di aprile	27 cm
ALTRE SPECIE		
Carpa	dal 1/6 al 30/6	30 cm
Tinca	dal 1/6 al 30/6	20 cm
Barbo	dal 1/6 al 30/6	20 cm
Luccio	dal 15/2 alla 1ª domenica di aprile	40 cm
Luccioperca	dal 15/2 al 30/4	45 cm
Pesce persico	dal 1/4 al 30/4	15 cm
Anguilla	nessun periodo di divieto	40 cm

Le precisazioni riportate a calce dell'elenco di cui al primo comma sono sostituite dalle seguenti:

«Per le specie pregiate il limite di cattura è fissato in quattro esemplari. Per tutte le altre specie i limiti di cattura vengono stabiliti dall'acquicoltore.

Dal 1° ottobre al 30 novembre è consentita la pesca al temolo esclusivamente nelle acque indicate dall'ufficio».

88R0186

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FOPENSE
Via dello Statuto, 23/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 50
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 125

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 397/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/15

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

LUCCA
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000
Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.		
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio settimanale N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411140880150) L. 800